

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2007/0198(COD)

8.5.2008

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

Relatrice per parere: Mariela Velichkova Baeva

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea relativa a un terzo pacchetto legislativo per la liberalizzazione dell'energia è incentrata sull'integrazione e il completamento di un mercato unico comunitario dell'energia che sia concorrenziale, trasparente, basato sulla solidarietà e non discriminatorio. Al fine di raggiungere tali obiettivi, occorre che tutti gli ostacoli siano affrontati con la dovuta cautela da tutte le parti interessate e siano eliminati per accelerare il processo di integrazione e armonizzazione.

La disaggregazione della proprietà e la soluzione alternativa a quest'ultima, nota con il nome di "Operatore di sistema indipendente", dovrebbero contribuire a migliorare l'ambiente concorrenziale e a ridurre i prezzi dell'energia, oltre a facilitare l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti. Tale insieme di fattori è cruciale per il bene dei consumatori e delle economie. Nella ricerca di soluzioni, che dovranno essere basate su dati verificabili empiricamente, occorre tenere in considerazione la disponibilità degli attuali quadri giuridici dei 27 Stati membri e gli ostacoli derivanti dal presente status quo. Si dovrebbero inoltre promuovere alternative vitali per rafforzare la cooperazione regionale e le stime e i piani di investimento. Per sfruttare al meglio la capacità di infrastruttura e di interconnessione, occorre tenere conto anche del fatto che in alcuni casi il potenziamento degli investimenti nella rete dipende in larga misura dal precedente portafoglio di investimenti.

La proposta per una regolamentazione dei mercati energetici tale da garantirne la competitività dovrebbe essere più equilibrata in termini di conformità ai principi di mercato fondamentali e non si dovrebbe rivelare controproducente o danneggiare la liquidità del mercato e le intenzioni di investimento. Considerando la legislazione in materia di concorrenza attuata dalle autorità a livello nazionale ed europeo, esistono già dei meccanismi di controllo. Le competenze delle autorità di regolamentazione dovrebbero contemplare l'esercizio di un controllo efficace sui costi delle imprese per il bene dei consumatori, ma non la possibilità di intervento nei meccanismi di mercato. I resoconti delle imprese potrebbero favorire l'ulteriore sviluppo del mercato e garantire la trasparenza.

Sono necessarie delle norme per disciplinare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e conseguire un'armonizzazione delle loro competenze, nonché per rafforzare l'indipendenza a livello nazionale.

La ristrutturazione del mercato dell'energia a livello nazionale prevede la piena indipendenza e autonomia degli operatori dei sistemi di trasmissione, un aspetto del processo che garantisce l'accesso libero e non discriminatorio alla rete di tutti gli operatori del mercato. Il trattamento equo degli operatori dei sistemi di trasmissione, siano essi a proprietà pubblica o privata, riveste una notevole importanza.

Inoltre, occorre una più stretta cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione nel quadro della Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione. L'ampliamento o miglioramento delle infrastrutture transfrontaliere e l'ulteriore integrazione dei mercati energetici europei si potrebbero conseguire attraverso una simile rete, che costituisce la base adatta per il coordinamento degli investimenti attuali e futuri nella rete finalizzati a rendere i

mercati regionali più coerenti.

Occorre tenere conto del fatto che i proventi derivanti dalla gestione della congestione vengono prevalentemente utilizzati per ridurre le tariffe nazionali e che eventuali modifiche a tale prassi potrebbero comportare un improvviso rialzo delle tariffe di rete.

Un importante fattore da tenere in considerazione nell'ambito del processo decisionale è la fondamentale mancanza di ripartizione della capacità di generazione su tutto il territorio europeo. Qualora venisse elaborato un piano intelligente di ripartizione della generazione, si potrebbero risparmiare risorse finanziarie altrimenti dirette al rafforzamento della rete. Si potrebbero risolvere le congestioni e le economie nazionali potrebbero godere di uno sviluppo maggiormente praticabile.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **adotta**:

Emendamento

1. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica:

Motivazione

La direttiva conferisce poteri troppo ampi alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, prevedendo che essa adotti codici commerciali e tecnici. Prima di adottarli, però, devono essere condotte ampie consultazioni per garantire che le posizioni dei soggetti interessati siano tenute in debita considerazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i codici commerciali e tecnici nei settori citati al paragrafo 3;

Emendamento

a) **prepara e propone** i codici commerciali e tecnici nei settori citati al paragrafo 3, **previa consultazione dei soggetti interessati**;

Motivazione

La direttiva conferisce poteri troppo ampi alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, prevedendo che essa adotti codici commerciali e tecnici. Prima di adottarli, però, devono essere condotte ampie consultazioni per garantire che le posizioni dei soggetti interessati siano tenute in debita considerazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;

Emendamento

b) **adotta** gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;

Motivazione

La direttiva conferisce poteri troppo ampi alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, prevedendo che essa adotti codici commerciali e tecnici. Prima di adottarli, però, devono essere condotte ampie consultazioni per garantire che le posizioni dei soggetti interessati siano tenute in debita considerazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;

Emendamento

c) **adotta e pubblica** ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;

Motivazione

La direttiva conferisce poteri troppo ampi alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, prevedendo che essa adotti codici commerciali e tecnici. Prima di adottarli, però, devono essere condotte ampie consultazioni per garantire che le posizioni dei soggetti interessati siano tenute in debita considerazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un programma annuale di lavoro;

Emendamento

d) **adotta** un programma annuale di lavoro;

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) una relazione annuale;

Emendamento

e) **adotta** una relazione annuale;

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

Emendamento

f) **adotta** prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) norme relative agli scambi;

Emendamento

g) **adotta** norme relative agli scambi **per quanto riguarda la rete**;

Motivazione

Non è compito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione mettere a punto contratti commerciali standardizzati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità. Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione

Emendamento

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità. Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione

sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa **in particolare** sui piani d'investimento nazionali e sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa **almeno** sui piani d'investimento nazionali, **sui piani d'investimento regionali ai sensi dell'articolo 2 nonies, paragrafo 1**, e sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Motivazione

Il piano di investimento comunitario decennale della rete, che la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione deve pubblicare, dovrebbe comprendere la dimensione regionale del mercato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Previa consultazione** dell'Agenzia, la Commissione **può invitare** la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **ad elaborare entro un termine ragionevole** codici nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 3, **quando ritiene che tali codici siano necessari per il funzionamento efficace del mercato.**

Emendamento

1. **Su parere** dell'Agenzia, **che avrà consultato i soggetti interessati**, la Commissione **elabora orientamenti strategici per** la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **che coprono le questioni enumerate all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 2 quater, paragrafo 3, in base ai quali la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica elabora** codici nei settori citati all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c), **e all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e

l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica mette a punto i codici dettagliati, conformemente al paragrafo 1, e li sottopone per approvazione all'Agenzia.

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. L'Agenzia verifica che i codici

presentati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica siano conformi agli orientamenti strategici definiti al paragrafo 1.

Motivazione

Ai fini della concorrenza (per garantire la non discriminazione, la concorrenza reale e l'efficace funzionamento del mercato unico), si deve accordare maggior potere all'Agenzia per regolare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe, all'inizio della procedura di regolamentazione, comunicare il proprio parere ufficiale alla Commissione sotto forma di orientamenti strategici in base ai quali la Rete possa elaborare codici tecnici. Tale procedura renderà impossibile l'autoregolamentazione degli operatori dei sistemi di trasmissione. La stessa procedura dovrebbe altresì essere applicata al piano di investimento decennale (articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 sexies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia controlla l'attuazione di detti codici da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e segnala qualsiasi infrazione alla Commissione, che adotta le misure necessarie per garantirne la corretta attuazione.

Motivazione

La direttiva proposta conferisce un potere eccessivo alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica. Il controllo dei succitati codici deve essere equo ed obiettivo e garantire la non discriminazione, una concorrenza reale e il buon funzionamento del mercato unico. Pertanto, esso non può essere affidato agli operatori stessi dei sistemi di trasmissione ma dovrebbe costituire una missione dell'Agenzia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Emendamento

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, **forniscono informazioni sui loro piani di sviluppo, li presentano all'esame dell'agenzia e** pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Motivazione

Per una corretta separazione, gli operatori dei sistemi di trasmissione devono poter adottare decisioni sugli investimenti. Sarebbe opportuno garantire un coordinamento a livello europeo per un corretto funzionamento del mercato dell'energia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e di potenza di riserva.

Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono **servizi comuni e** l'adozione di modalità pratiche tali da **agevolare un adeguato funzionamento e** garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere **nonché delle future esportazioni di elettricità** mediante aste implicite **ed esplicite, aperte a tutti gli**

attori di mercato ammissibili, e
l'integrazione di meccanismi di
bilanciamento e di potenza di riserva.

Motivazione

L'accesso alla capacità di interconnessione dovrebbe essere ottimizzato attraverso aste di capacità annuali, mensili e giornaliere alle frontiere, il che sarebbe opportuno per affrontare le restrizioni dovute agli elevati flussi di transito attraverso le interconnessioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 2 nonies – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. *L'*area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale **può essere** definita dalla Commissione. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento

3. **La cooperazione regionale non dovrebbe limitarsi all'**area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale definita dalla Commissione. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Motivazione

L'accesso alla capacità di interconnessione dovrebbe essere ottimizzato attraverso aste di capacità annuali, mensili e giornaliere alle frontiere, il che sarebbe opportuno per affrontare le restrizioni dovute agli elevati flussi di transito attraverso le interconnessioni. Limitando l'ambito geografico si potrebbero porre ostacoli al libero scambio dell'elettricità all'interno dell'auspicato mercato integrato dell'elettricità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulla domanda prevista e reale, sulla disponibilità e l'utilizzo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo della rete e degli interconnector e sul bilanciamento e la capacità di riserva.

Emendamento

4. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulla domanda prevista e reale, sulla disponibilità e l'utilizzo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo della rete e degli interconnector e sul bilanciamento e la capacità di riserva. ***Tuttavia, i singoli dati concernenti i generatori e il carico devono essere custoditi in modo riservato. I dati relativi alla rete di trasmissione non sono pubblicati se è necessario proteggere l'infrastruttura critica. L'informazione viene comunicata a livello comunitario per essere (esclusivamente) utilizzata al fine di garantire la protezione coordinata ed efficace dell'infrastruttura critica.***

Motivazione

È praticamente impossibile custodire tutte le informazioni necessarie per verificare ogni decisione operativa di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia. Inoltre, la disposizione proposta tratterebbe in modo diverso le aziende di generazione e gli operatori indipendenti, imponendo solo alle aziende di generazione di tenere a disposizione dei regolatori le informazioni necessarie per la verifica dei loro comportamenti in relazione alle offerte e delle decisioni operative di ripartizione. Questo trattamento asimmetrico non risulta giustificato. Occorre considerare la riservatezza delle informazioni ristrette.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una ha una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per ***ciascun impianto, necessari per verificare le decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia, nelle aste della capacità di interconnessione, nei mercati della potenza di riserva e nelle transazioni fuori-borsa.*** Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono ***almeno*** dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate, ***compresa l'assegnazione di tali riserve a ciascun impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.***

Emendamento

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una ha una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per ***tutti gli impianti aventi una capacità installata di almeno 250 MWe.*** Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate.

Motivazione

È praticamente impossibile custodire tutte le informazioni necessarie per verificare ogni decisione operativa di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia. Inoltre, la disposizione proposta tratterebbe le aziende di generazione e gli operatori indipendenti in modo diverso, imponendo solo alle aziende di generazione di tenere a disposizione dei regolatori le informazioni necessarie per la verifica dei loro comportamenti in relazione alle offerte e delle decisioni operative di ripartizione. Questo trattamento asimmetrico non risulta giustificato. Occorre considerare la riservatezza delle informazioni ristrette.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi, indicati **in** ordine di priorità:

Emendamento

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi, indicati **senza alcun** ordine di priorità:

Motivazione

Attualmente i gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano i proventi derivanti dalla gestione delle congestioni soprattutto per ridurre le tariffe nazionali. Qualsiasi modifica di tale procedura comporterà un balzo delle tariffe di rete.

Inoltre, obbligando i gestori dei sistemi di trasmissione a finanziare le nuove capacità di interconnessione attraverso i proventi delle aste, si impedirà loro di ottenere un opportuno utile sugli investimenti. In caso contrario, tali gestori non hanno alcun incentivo a costruire nuove capacità di interconnessione. Ciò sarebbe in contraddizione con la direttiva 2005/89 (Sicurezza degli approvvigionamenti), articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) come proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto all'atto dell'approvazione della metodologia di calcolo delle tariffe di rete e/o nel valutare l'opportunità di modificare le tariffe.

Motivazione

Attualmente i gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano i proventi derivanti dalla gestione delle congestioni soprattutto per ridurre le tariffe nazionali. Qualsiasi modifica di tale procedura comporterà un balzo delle tariffe di rete.

Inoltre, obbligando i gestori dei sistemi di trasmissione a finanziare le nuove capacità di interconnessione attraverso i proventi delle aste, si impedirà loro di ottenere un opportuno utile sugli investimenti. In caso contrario, tali gestori non hanno alcun incentivo a costruire nuove capacità di interconnessione. Ciò sarebbe in contraddizione con la direttiva 2005/89 (Sicurezza degli approvvigionamenti), articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Essi dovrebbero inoltre contribuire ove possibile a rafforzare la stabilità regionale prevedendo nuove opzioni di trasporto per i mercati in crescita o per fornire ai mercati deficitari la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. I vincoli di trasmissione potrebbero essere dovuti alla configurazione specifica della rete, che dovrebbe essere considerata importante per lo sviluppo e/o una migliore manutenzione;

Motivazione

Equilibrio tra energia e portafoglio degli investimenti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1228/2003

Articolo 7 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, ***compresi gli accordi di somministrazione,***

norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

la concessione o la locazione del sistema di trasmissione, una modalità uniforme di scambio, alleanze strategiche fra paesi confinanti, agli impegni nei confronti dei clienti, comprese le eventuali previsioni delle variazioni di prezzo in caso di chiusura degli impianti o di loro parti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Motivazione

I metodi sono basati sul mercato, flessibili per essere adattati alle specifiche situazioni del mercato e alle prospettive previste, contribuiscono alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla trasparenza delle attività e alla responsabilità dei soggetti interessati. L'utilizzo alternativo di risorse di altri impianti dovrebbe essere previsto al fine di garantire forniture di elettricità efficienti e sicure durante i periodi di picco della domanda.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica		
Riferimenti	COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 11.10.2007		
Relatore per parere Nomina	Mariela Velichkova Baeva 23.10.2007		
Esame in commissione	29.1.2008	26.2.2008	1.4.2008
Approvazione	6.5.2008		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 1 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab		